

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'addizionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche nel Comune di Cencenighe Agordino, nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni, e da ogni altra disposizione normativa.

Art. 2
Soggetti passivi

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è dovuta dalle persone fisiche aventi domicilio fiscale nel Comune di Cencenighe Agordino alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale e che, per lo stesso anno, sono tenute al pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art.165 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

Art. 3
Soggetto attivo

1. Soggetto attivo dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è il Comune.

Art. 4
Competenza a determinare l'aliquota

1. La determinazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. compete al Consiglio comunale, ai sensi dell'art. 1, comma 142, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296, nel rispetto della misura massima prevista dalla normativa statale, attualmente fissata in 0,8 (zero virgola otto) punti percentuali.
2. A partire dall'anno 2012, l'aliquota viene stabilita in misura pari allo 0,6 (zero virgola sei) punti percentuali.

Art. 5
Efficacia della deliberazione di determinazione dell'aliquota

1. L'efficacia della deliberazione di cui all'art. 4 decorre dalla data di pubblicazione nel sito informatico individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 6
Criteri di calcolo dell'addizionale

1. L'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. è determinata applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota stabilita all'art. 4, comma 2, del presente Regolamento.

Art. 7
Modalità e termini di versamento

- 1 Il versamento della addizionale è effettuato in acconto e unitamente al saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto è stabilito nella misura del 30% della addizionale ottenuta applicando le aliquote al reddito imponibile dell'anno precedente.
- 2 Il numero di rate per il pagamento dell'acconto e del saldo dell'imposta è quello massimo consentito dalle disposizioni di legge vigenti tempo per tempo.

Art. 8
Esenzioni

1. Il Comune mediante delibera di Consiglio Comunale può stabilire una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Art. 9
Disposizioni finali

1. Per quanto non specificatamente ed espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti.
2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme statali vincolanti. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovra ordinata.

Art. 10
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.
2. Il Regolamento viene pubblicato, unitamente alla delibera Consiliare di approvazione, nel sito informatico dell'Amministrazione Finanziaria con le modalità indicate nel decreto interministeriale 31 maggio 2002 e sue successive modificazioni ed integrazioni.

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento

Art. 2 - Soggetti passivi

Art. 3 - Soggetto attivo

Art. 4 - Competenza a determinare l'aliquota

Art. 5 - Efficacia della deliberazione di determinazione dell'aliquota

Art. 6 – Criteri di calcolo dell'addizionale

Art 7 – Modalità e termini di Versamento

Art. 8 – Esenzioni

Art. 9 – Disposizioni finali

Art. 10 – Entrata in vigore